



# SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

## **News Industria 4.0 - 1° semestre 2023 - bis**


### **UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE LO HA MATURATO**

#### **Operazioni straordinarie:**

L'Agenzia delle Entrate afferma che non è possibile trasferire i crediti d'imposta in esame in caso di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda (ad esempio, da ditta individuale a società), oppure in caso di un'altra operazione straordinaria (ad esempio, trasformazione), in quanto i crediti maturano solamente in capo ai soggetti che fanno l'investimento e non possono quindi essere trasferiti ad altri soggetti per effetto di atti realizzativi. La trasferibilità è invece possibile solo nei casi di: fusione, successione per decesso dell'imprenditore individuale e scissione.

#### **Eredi dell'imprenditore** (risoluzione n. 140/E del 26 giugno 2003):

La successione per decesso dell'imprenditore individuale (in quanto non dipendente da atti volontari) consente, a fronte della prosecuzione dell'attività dell'impresa, di continuare a fruire del credito da parte degli eredi.



#### **Collaboratori dell'impresa familiare e soci di società di persone** (risposta all'istanza n. 85 del 5 marzo 2020):

L'Agenzia delle Entrate ha legittimato l'attribuzione al collaboratore dell'impresa familiare e ai soci di società di persone del credito d'imposta 4.0 a patto che vengano rispettati i principi di trasparenza. Nel caso specifico, l'attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori dev'essere fatta in proporzione alle quote di partecipazione agli utili (per maggiori chiarimenti vedi l'istanza in oggetto).



**Per informazioni:**

**049/9050016 o 348/0376600 [www.studiofapas.it](http://www.studiofapas.it)**



[CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE....]



**Dott. Ing. Fabrizio Paiusco**

35010 Villafranca Padovana (PD) - Italy - Tel. 049/9050016 - Cell: 340/23 60 974  
Fax: 178/608 27 13 - Web: [www.studiofapas.it](http://www.studiofapas.it) - Email: [stfapas@studiofapas.it](mailto:stfapas@studiofapas.it)  
Albo degli Ingegneri di Padova n°4099 - Albo Consul. Tecnici trib. di Padova n° 2169 - P.IVA: 03819370283



# SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

## PERIZIA 4.0: SE CAMBIO QUALCOSA IN AZIENDA COME DEVO COMPORTARMI?

In caso di cambiamenti al sistema informativo aziendale, negli anni di fruizione del credito d'imposta, come deve comportarsi l'imprenditore?

**In caso di modifiche al sistema informativo aziendale risulta fondamentale che vengano comunque soddisfatti per tutto il periodo di fruizione del credito i vari requisiti richiesti per il credito d'imposta 4.0.**

Cosa può capitare?

**Cambiamenti nel sistema informativo aziendale possono rendere parzialmente incoerente l'analisi tecnica effettuata dal perito.** Un nuovo sistema gestionale, l'introduzione di una nuova piattaforma ed altre modifiche alla parte informatica ed informativa dell'azienda sono casistiche che si presentano di sovente; lo stato di fatto, al momento del controllo, sarà quindi diverso rispetto a quello periziato.



**Al fine di dimostrare che i requisiti richiesti dalla circolare 4.0 sono rimasti soddisfatti, risulta necessario far stendere dal perito una perizia integrativa** che va ad analizzare i vari punti oggetto di cambiamento, indicando come tali modifiche soddisfino ugualmente quanto richiesto dalla circolare N.4/E del 30/03/2017.



**Per informazioni:**

**049/9050016 o 348/0376600 [www.studiofapas.it](http://www.studiofapas.it)**



[CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE....]





# SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

## **DUE O PIÙ MACCHINE COLLEGATE DEVONO AVERE LA MARCATURA CE DELL'INSIEME?**

Secondo la Direttiva 2006/42/CE Un insieme di macchine è costituito da due o più macchine o quasi-macchine assemblate per un'applicazione specifica.

Un insieme di macchine può essere costituito da due unità come, ad esempio, un centro di lavoro ed un robot, una confezionatrice ed una etichettatrice, un tornio ed un caricatore, oppure anche da più unità interconnesse, come una linea di produzione.

**Ogni volta che quindi due o più unità lavorano sinergicamente alla realizzazione di un prodotto specifico, si è di fronte ad un insieme di macchine.**

**In questo caso non è sufficiente che ogni macchinario sia marcato CE, ma è necessario che l'intero gruppo sia marcato CE.**

La nuova marcatura CE risulta obbligatoria per legge, in quanto l'unione di due o più macchine o quasi macchine può generare tutta una serie di rischi interferenti non analizzati nella marcatura CE di ogni singola unità.



**Per informazioni:**

**049/9050016 o 348/0376600 [www.studiofapas.it](http://www.studiofapas.it)**

